



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1877 del 14 ottobre 2014**

**CONVENZIONE**

**TRA**

La Regione del Veneto–Giunta Regionale con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, in seguito chiamata “Regione”, rappresentata dal Dirigente pro tempore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica .....giusta la DGR n. ....

**E**

l’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”, con sede a Thiene (VI) in via Rasa 9, codice fiscale e P.I. 00913490249, in seguito chiamata “Azienda ULSS n. 4”, rappresentata dal Direttore Generale ....., nominato con DGR n.....del.....

**PREMESSO CHE**

La Regione del Veneto ha attribuito, con la DGR n. 1137 del 5.7.2013, l’incarico all’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” di svolgere, nel biennio 2013-2014, le funzioni di “Autorità regionale competente” prevista dall’art. 20 DPR 28.2.2012 n. 55 e dal c. 1 art. 16 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150, oltre ad un’attività di coordinamento ed informazione in materia di tutela della salute in connessione all’impiego dei prodotti fitosanitari nel territorio regionale veneto.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1: OGGETTO**

La presente Convenzione regola i reciproci rapporti tra la Regione e l’Azienda ULSS n. 4, allo scopo di assicurare nel periodo 2014 - 2015, in continuità con gli anni precedenti, la funzione di “Autorità regionale competente” prevista dall’art. 20 DPR 28.2.2012 n. 55 e dal c. 1 art. 16 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 e allo scopo di consolidare le iniziative regionali volte a tutelare la salute della popolazione in connessione al fenomeno dell’impiego dei prodotti fitosanitari nell’ambito regionale.

L’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” assicurerà un coordinamento territoriale a favore delle Aziende ULSS del Veneto che svolgono attività di vigilanza ed un supporto informativo alle stesse Aziende ULSS, nell’ambito del sistema regionale di tutela della salute in connessione al fenomeno dell’impiego dei prodotti fitosanitari.

**Articolo 2: FINALITA’**

Le finalità della presente Convenzione sono:

- a. di assicurare nel 2014 e nel 2015, da parte dell’Azienda ULSS n. 4, la funzione – già prevista dal c. 1 art. 42 DPR 23.4.2001 n. 290 – di “Autorità regionale competente” – di cui all’art. 20 DPR 28.2.2012 n. 55 e al c. 1 art. 16 D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 – ora denominata in ambito regionale veneto “Autorità competente per il coordinamento territoriale”;
- b. l’assunzione, da parte dell’Azienda ULSS n. 4, di un incisivo ruolo di coordinamento e di gestione delle operazioni necessarie a garantire un efficace sistema di informazione e comunicazione, a favore di tutte le Aziende ULSS del Veneto, sui vari aspetti e sulle criticità, anche di contesti territoriali specifici,

riguardanti il fenomeno della vendita, le dinamiche dell'impiego dei prodotti fitosanitari e l'impatto sulla salute della popolazione;

- c. di presentare, sulla base dei risultati derivanti dai dati annuali di vendita dei prodotti fitosanitari e degli esiti dell'attività di realizzazione, da parte delle Aziende ULSS, del Piano annuale di controllo sulla vendita e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, distinte proposte per:
- pervenire ad un efficace sistema di rilevazione dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari, caratterizzato per completezza delle informazioni, certezza del dato e per snellezza procedurale;
  - prospettare criteri/indicatori per un'analisi e una valutazione dei rischi sanitari connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari;
  - predisporre la proposta di Piano annuale di controllo sulle attività di vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari (P.Re.fit. 2015);
  - adottare un sistema procedurale di efficiente rilevazione, e successivo controllo, dei casi di vendita di prodotti fitosanitari revocati, secondo criteri finalizzati a scoraggiare ed eliminare – in quanto contributo sostanziale di prevenzione sanitaria - il fenomeno dell'irregolare vendita dei prodotti fitosanitari.

### **Articolo 3: PRESTAZIONI**

In relazione alla finalità evidenziata nella lettera a. del precedente art. 2 in ordine alla funzione di "Autorità competente per il coordinamento territoriale", l'Azienda ULSS n. 4 si impegna a:

- assicurare l'archiviazione, l'informatizzazione e l'elaborazione dei dati provenienti dalle dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari dell'anno 2014, predisporre le condizioni necessarie a garantire gli stessi obiettivi anche per il 2015;
- inviare, con cadenza annuale, i dati di vendita dei prodotti fitosanitari, venduti nell'anno precedente, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e specificamente al SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale), nonché, al Ministero della Salute, l'elenco annuale aggiornato dei titolari di esercizi di vendita ed esportazione dei prodotti fitosanitari esistenti nel territorio regionale, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore, opportunamente informando la Sezione Prevenzione e Sanità pubblica;
- individuare una procedura di verifica, da parte delle Aziende ULSS, sulle situazioni che, sulla base delle annuali dichiarazioni di vendita, siano indicative di irregolare commercio dei prodotti fitosanitari;
- comunicare alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica di aver ottemperato agli adempimenti suddetti.

Attraverso la presentazione di un "report finale" annuale, sarà evidenziato:

- la distribuzione quantitativa dei prodotti fitosanitari;
- il numero dei titolari delle dichiarazioni di vendita;
- la distribuzione quantitativa dei dichiaranti per territorio di competenza delle Aziende ULSS;
- la distribuzione quantitativa delle dichiarazioni per Azienda ULSS;
- la quantità di prodotti fitosanitari commercializzati suddivisi per classe di pericolosità;
- le proposte circa le iniziative da garantire nella prospettiva di migliorare il sistema di tutela della salute della popolazione e circa le misure da adottare, a fronte delle criticità emergenti nell'ambito del fenomeno dell'impiego dei prodotti fitosanitari;

Nell'ambito di tale complessiva funzione, l'Azienda ULSS n. 4 assicurerà un processo di ulteriore miglioramento e sviluppo del sistema di ricezione delle dichiarazioni di vendita, dichiarazioni che potranno essere compilate – secondo gli eventuali aggiornamenti adottati in proposito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – eliminando, o riducendo al minimo, l'utilizzo dei modelli cartacei ed

incrementando l'impiego dei supporti informatici e la via WEB, attraverso modalità specificamente predisposte.

In ogni caso le diverse procedure seguite saranno improntate sui seguenti criteri e/o metodologie:

- la responsabilità dei venditori, prevista dalla norma, di presentazione delle annuali dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari;
- la collaborazione tecnica dell'ARPAV che negli anni precedenti ha provveduto a ricevere, archiviare ed elaborare i dati di vendita dei prodotti fitosanitari;
- il coinvolgimento delle Aziende ULSS in funzione di supporto per una completa, uniforme e corretta compilazione delle dichiarazioni di vendita dei prodotti fitosanitari.

In particolare l'Azienda ULSS n. 4:

- svolgerà le attività connesse all'espletamento dell'incarico, regolato dalla presente Convenzione, in stretto collegamento con la Sezione Prevenzione e Sanità pubblica ed in collaborazione sia con l'Azienda ULSS n. 21 per gli aspetti collegati alla sensibilizzazione sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari (in particolare in relazione al Progetto *"Iniziativa di sensibilizzazione per favorire corrette condizioni di vendita e per l'adozione di buone pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari al fine di ridurre l'impiego"*), sia con l'Azienda ULSS n. 20 di Verona, in relazione al Progetto *"Sicurezza in Agricoltura"*
- svilupperà, nel contesto regionale, una funzione di coordinamento delle operazioni finalizzate alla corretta acquisizione delle dichiarazioni annuali di vendita dei prodotti fitosanitari e di informazione a livello regionale ed a favore delle Aziende ULSS sul complesso fenomeno del commercio e dell'impiego dei prodotti fitosanitari, attraverso l'invio, per segnalazione, alle Aziende ULSS competenti per territorio delle situazioni che, in base ai dati sulle dichiarazioni di vendita, sono indicative di irregolare commercio di prodotti fitosanitari;
- eserciterà un'azione di monitoraggio circa le dinamiche della distribuzione territoriale dei prodotti fitosanitari nelle varie aree del Veneto, soprattutto con riferimento ai prodotti fitosanitari revocati evidenziandone le criticità e prospettando le soluzioni necessarie.

L'Azienda ULSS n. 4 presenterà inoltre:

- entro il 28.2.2015, una prima relazione sull'attività svolta nel 2014 che sarà completata, con la presentazione dei dati di vendita e gli esiti dell'attività di controllo sulle attività di vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari, entro il primo semestre 2015.
- entro il 31.1.2015, il programma delle attività da sviluppare nel 2015, sulla scorta dei dati relativi alle dichiarazioni annuali di vendita e degli esiti dell'attività di controllo sulle rivendite di prodotti fitosanitari e sugli utilizzatori degli stessi prodotti.

#### **Articolo 4: REFERENTE SCIENTIFICO**

Il referente scientifico dell'incarico all'Azienda Ulss n. 4 "Alto Vicentino" per l'esercizio delle funzioni di cui al c. 1 art. 16 D.Lgs. 14/08/2012 n. 150, in riferimento al fenomeno della vendita e dell'impiego dei prodotti fitosanitari in ambito regionale, è il dott. Ivo Dagazzini, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della stessa Azienda ULSS, il quale assume l'incarico di coordinare gli aspetti organizzativi ed amministrativi e di garantire gli obiettivi previsti, attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3.

**Articolo 5: FINANZIAMENTI E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA**

In relazione alle prestazioni di cui all'art. 3, la Regione riconoscerà all'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" l'importo di €40.000,00 per l'anno 2014.

Il 70 % di €40.000,00, pari ad €28.000,00 (ventottomila/00) sarà erogato all'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il saldo del 30% pari ad €12.000,00 (dodicimila/00) sarà liquidato all'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino", entro il termine previsto del 31.12.2015, sulla base di una completa ed esaustiva relazione dell'attività svolta nell'anno 2014 e della connessa rendicontazione economico-finanziaria, da presentare entro il 30.9.2015.

**Articolo 6: DURATA**

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e si concluderà con l'espletamento di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 3. e 5., nel termine massimo del 31.3.2016, data entro cui dovrà essere presentata la relazione finale e la rendicontazione complessiva delle spese sostenute in relazione all'incarico assegnato all'Azienda ULSS n. 4 per l'anno 2015.

**Articolo 7 : RISOLUZIONE**

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti, qualora incorra in gravi inadempienze alle disposizioni della medesima Convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

**Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

**Articolo 9: REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, articolo 5.

Il presente Accordo si compone di 9 articoli e viene redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, lì

Regione del Veneto  
Il Direttore della Sezione Prevenzione  
e Sanità Pubblica \*

Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino  
Il Direttore Generale\*

\*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.